



**GBW FLC AGB CGIL**  
**SÜDTIROL ALTO ADIGE**

*Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft  
federazione lavoratori della conoscenza*

## **Risposte a domande frequenti (FAQs) sul diritto di sciopero del personale insegnante ed educativo, secondo l'Accordo del 2.12.2020**

### **1. Lo sciopero è un diritto? Da che norme è regolato?**

Lo sciopero è un diritto dei lavoratori garantito dall'art. 40 della Costituzione. Lo sciopero nella scuola non è totalmente libero: trattandosi di un servizio pubblico essenziale, vale la legge 12.6.1990, n. 146, che contempera il diritto di sciopero con altri diritti costituzionali quale il diritto all'istruzione. La normativa contrattuale di dettaglio è contenuta nell'Accordo del 2.12.2020, sottoscritto dall'ARAN e dai sei sindacati rappresentativi della scuola a livello nazionale.

### **2. Come posso sapere se è stato convocato uno sciopero o se questo è stato revocato?**

Ovviamente la FLC-GBW CGIL-AGB informa i soci sugli scioperi cui partecipiamo come sindacato. Per informazioni su tutti gli scioperi proclamati da qualunque organizzazione nei servizi pubblici essenziali, si può consultare il sito della Commissione di Garanzia dello Sciopero, <https://www.cgsse.it/>.

### **3. Per uno sciopero è necessario il preavviso?**

Sì, gli organizzatori di uno sciopero nella scuola devono rispettare il preavviso di 10 giorni

### **4. È possibile scioperare a oltranza?**

L'art. 10 dell'Accordo 2.12.2020 vieta scioperi a tempo indeterminato nella scuola.

### **5. Esistono norme sulla durata degli scioperi?**

Il primo sciopero di una vertenza non può superare la durata di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; se a ridosso di giorni festivi, lo sciopero non può comunque superare la giornata.

Sono anche possibili scioperi brevi, di regola alla prima o all'ultima ora delle lezioni o delle ore funzionali programmate.

### **6. Quali norme regolano gli intervalli tra scioperi?**

L'intervallo minimo tra scioperi distinti nel tempo, anche di organizzazioni sindacali diverse, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, è fissato in 12 giorni liberi.

### **7. Posso aderire a uno sciopero senza essere iscritto/a a un sindacato?**

Certo.

### **8. Posso partecipare a tutti gli scioperi che voglio?**

No. Esiste un limite massimo individuale annuo di 40 ore (8 giorni) nelle scuole primarie e di 60 ore (12 giorni) nelle scuole secondarie.

### **9. Posso scioperare durante uno scrutinio?**

Si può scioperare durante gli scrutini, purché lo sciopero non comporti un rinvio degli stessi oltre 5 giorni. Fanno eccezione gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi, che non sono rinviabili.

#### **10. Esistono giorni in cui è vietato scioperare?**

No si può scioperare dal 1° al 5 settembre e nei tre giorni seguenti le vacanze natalizie e pasquali.

#### **11. Quanto mi costa scioperare?**

Per gli scioperi di una giornata la trattenuta corrisponde alla retribuzione giornaliera, indipendentemente dall'orario di servizio dei singoli scioperanti. Tale retribuzione è calcolata in ragione di 1/303 dell'importo lordo annuale dell'indennità provinciale annuale più 1/365 (1/366 nei bisestili) degli altri elementi stipendiali, ridotto proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale.

Per gli scioperi brevi la trattenuta è in base oraria e si calcola secondo l'art. 25 comma 4 e l'art. 29 del CCNL 16.5.2001, ossia dividendo per 156 la somma lorda degli elementi stipendiali mensili.

#### **12. Il dirigente può chiedere agli insegnanti le loro intenzioni con riguardo a uno sciopero? Sì, si**

tratta di un obbligo del dirigente L'art. 3, comma 4, dell'accordo 2.12.2020 recita:

*"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo."*

Il personale ha dunque tre scelte: 1. Comunicare l'adesione allo sciopero; 2. Comunicare la non adesione allo sciopero; 3. Comunicare di non avere ancora maturato una decisione. La terza possibilità deve essere prevista, per garantire fino in fondo la libertà di sciopero.

#### **13. I docenti devono rispondere alla lettera del dirigente?**

No, non è obbligatorio rispondere scegliendo una delle tre risposte possibili.

#### **14. Ho comunicato in anticipo che avrei aderito a uno sciopero. Posso cambiare idea?**

No.

#### **15. Ho comunicato che mi sarei riservato la scelta, e all'ultimo minuto ho deciso di scioperare. Devo comunicarlo alla scuola?**

No. Gli assenti in giorno di sciopero che non abbiano comunicato le ragioni dell'assenza sono automaticamente considerati scioperanti.

#### **16. Che cosa devono comunicare le scuole alle famiglie in caso di sciopero?**

Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le scuole devono comunicare alle famiglie:

a1) quali organizzazioni hanno proclamato lo sciopero, a2)

le motivazioni della vertenza,

a3) i dati sulla rappresentatività delle organizzazioni in questione,

a4) le percentuali di adesione registrate nella scuola nelle astensioni dell'anno scolastico in corso e in quello precedente, nonché le sigle che le hanno indette o vi hanno aderito; b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni dei docenti.

#### **17. Il dirigente può modificare l'orario dei non scioperanti?**

Sì, per esempio può chiedere al personale non scioperante di cominciare il servizio in un orario diverso da quello solito. Non può però aumentare il carico orario dei singoli rispetto a quello originariamente previsto per la giornata in esame. L'eventuale convocazione anticipata vale quindi come "anticipazione" di un'ora di lezione.

#### **18. Il dirigente può convocare un collegio docenti prima dell'inizio delle lezioni (es. alle 7.00 o alle 7.30) in un giorno di sciopero?**

No: si tratterebbe di un modo illecito per aggirare quanto scritto al n. 17. Il collegio docenti deve essere convocato esclusivamente per deliberare sulle materie di sua competenza.

**19. Gli insegnanti non scioperanti possono rifiutarsi di entrare in classi altrui?**

No. La necessità di custodire classi scoperte permette di inviarvi eventualmente anche insegnanti di altre classi. Le ore svolte in tal modo, tuttavia, sono sostitutive, e non aggiuntive rispetto alle ore previste nell'orario personale dell'insegnante.

**20. Il personale non scioperante può sostituire gli scioperanti?**

Il personale non scioperante può essere chiamato a custodire classi non proprie, ma non può farlo con ore straordinarie.

**21. Quante ore di lavoro può svolgere l'insegnante non scioperante in un giorno di sciopero?**

Solo il numero di ore previsto nell'orario personale. È possibile però che queste ore siano svolte in momenti diversi da quelli soliti.

**22. Che cosa succede se lo sciopero cade in un giorno libero?**

Il personale che abbia un giorno libero in una giornata di sciopero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no, non può perdere la retribuzione e non può essere chiamato a scuola per sostituire il personale scioperante.

Chi desiderasse partecipare allo sciopero nonostante il giorno libero potrà comunicarlo alla scuola e subirà la trattenuta nel cedolino stipendiale.

**23. Esistono prestazioni indispensabili per gli insegnanti e gli educatori statali, da assicurare in caso di sciopero?**

Prestazioni indispensabili sono

- per il personale docente: le attività relative agli esami finali di ciclo (ivi compresi i relativi scrutinii di ammissione), e agli esami di idoneità;
- per il personale educativo: la vigilanza sui minori, anche nelle ore notturne.

Altre prestazioni indispensabili (es.: cura degli animali nelle scuole agrarie) spettano al personale provinciale.

**24. Una scuola può essere chiusa in caso di sciopero?**

L'accordo 2.10.2020, art. 2 comma 5, prevede che i "competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro". Ciò non impedisce, tuttavia, al dirigente di chiudere la scuola quando l'adesione allo sciopero annunciata sia talmente alta da impedire l'erogazione del servizio.

**25. È possibile conoscere i dati di adesione ad uno sciopero?**

I dirigenti scolastici e l'amministrazione scolastica devono rendere pubblici i dati di adesione agli scioperi.

**26. Quali regole vigono per il personale provinciale nelle scuole altoatesine?**

Gli scioperi del personale ATA e dei collaboratori all'integrazione, in quanto dipendenti provinciali, sono soggetti a regole diverse, e in particolare alla legge provinciale n. 6 del 2015.

